



COMUNE DI MIAGLIANO

BANDO DI CONCORSO N. 3 PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA GENERALE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE (L.R. n. 3/2010 e s.m.i.)

E' indetto, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i., un bando di concorso per la formazione della graduatoria generale per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale che si renderanno disponibili nel periodo di vigenza della medesima.

Requisiti per partecipare al bando

da possedere alla data del 10/07/2025 (*data di pubblicazione del bando*)

Possono presentare domanda di partecipazione al presente bando i cittadini italiani o di uno Stato aderente all'Unione europea. Il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione europea è ammesso se regolarmente soggiornante in Italia in base alle vigenti normative in materia di immigrazione e svolge una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), o è titolare di protezione internazionale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta).

Il richiedente deve essere residente, o essere iscritto all'AIRE, o prestare attività lavorativa in uno dei comuni dell'ambito territoriale n. 6 alla data di pubblicazione del bando, comuni di: Andorno Micca, Benna, Biella, Bioglio, Borriana, Brusnengo, Callabiana, Camandona, Camburzano, Campiglia Cervo, Candelo, Casapinta, Castelletto Cervo, Cavaglia, Cerrione, Cossato, Curino, Donato, Dorzano, Gaglianico, Graglia, Lessona, Magnano, Massazza, Masserano, Mezzana Mortigliengo, Miagliano, Mongrando, Mottalciata, Muzzano, Netro, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Pettinengo, Piatto, Piedicavallo, Pollone, Ponderano, Pralungo, Quaregna Cerreto, Ronco Biellese, Roppolo, Rosazza, Sagliano Micca, Sala Biellese, Salussola, Sandigliano, Sordevolo, Strona, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Torrazzo, Valdengo, Valdilana, Vallanzengo, Valle San Nicolao, Veglio, Verrone, Vigliano Biellese, Villa del Bosco, Villanova Biellese, Zimone, Zubiena, Zumaglia.

Il richiedente e gli altri componenti il nucleo, come definito all'art. 4 della L.R. n. 3/2010 e s.m.i., devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti, previsti dall'art. 3 della stessa legge regionale:

- non essere titolari, complessivamente, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, ad eccezione della nuda proprietà, su un alloggio ubicato in qualsiasi comune del territorio nazionale adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del decreto ministeriale 5

luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari dei principali locali di abitazione), o all'estero nello Stato di nazionalità. E' fatta salva la titolarità di diritti reali su alloggio inagibile in base alla certificazione rilasciata dal comune oppure sottoposto a procedura di pignoramento, con provvedimento di rilascio emesso dal giudice dell'esecuzione ovvero assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale, ovvero alla parte dell'unione civile o al convivente di fatto a seguito di altro provvedimento o accordo ai sensi della normativa vigente;

- non avere avuto una precedente assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato concesso in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
- non essere alcun componente del nucleo richiedente assegnatario di alloggio di edilizia sociale nel territorio regionale;
- non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione;
- non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia sociale e non esserlo stato nei dieci anni precedenti;
- non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;
- essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in corso di validità, non superiore a € 24.976,88 (limite valido al momento dell'approvazione del bando).

Appartenenti alle forze dell'ordine e ai vigili del fuoco

Gli appartenenti alle forze dell'ordine e ai vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 3/2010 e s.m.i., possono partecipare al presente bando anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b (residenza nell'ambito territoriale) e lettera i (indicatore della situazione economica), della legge regionale medesima.

Riserva a favore di particolari categorie

Ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della L.R. n. 3/2010 e s.m.i., un'aliquota massima del 30% per cento degli alloggi che si renderanno liberi nel periodo di vigenza della graduatoria conseguente al presente bando saranno assegnati ai nuclei appartenenti alle seguenti categorie:

- quali giovani coppie che abbiano contratto matrimonio, unione civile o convivenza di fatto da non più di due anni;
- anziani;
- invalidi con percentuale d'invalidità compresa tra il 67% ed il 100%;
- nuclei monogenitoriali con prole.

Definizione di nucleo richiedente

La domanda di partecipazione al presente bando è presentata dal richiedente in nome e per conto dell'intero nucleo richiedente, come definito dall'articolo 4 della L.R. n. 3/2010 e s.m.i..

Per nucleo richiedente si intende, quindi, quello composto dai membri iscritti da almeno un anno nella famiglia anagrafica, come definita dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica

30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente) e ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), con esclusione dei soggetti legati da rapporti di lavoro.

Il periodo di un anno non è richiesto per l'inclusione nel nucleo richiedente di:

- a) coniuge del richiedente, parte dell'unione civile legata al richiedente o convivente di fatto con il richiedente;
- b) figli minori del richiedente;
- c) altro genitore di figli minori del richiedente;
- d) genitori del richiedente o del coniuge del richiedente, della parte dell'unione civile legata al richiedente o del convivente di fatto con il richiedente.

Determinazione del canone di locazione

Agli alloggi di edilizia sociale assegnati a seguito del presente bando sarà applicato un canone di locazione determinato ai sensi del "Regolamento dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia sociale in attuazione dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)", emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011 e pubblicato sul Supplemento n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 40 del 6 ottobre 2011 e s.m.i..

Presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente bando dovranno essere debitamente compilate, sottoscritte dal richiedente e corredate dalle dichiarazioni sotto richieste, sugli appositi moduli in distribuzione gratuita presso gli uffici dell'Agenzia Territoriale per la casa del Piemonte Nord – Uffici di Biella con sede in Biella via Schiapparelli n. 13, oppure scaricabili dal sito dell'ATC Piemonte Nord <https://atcpiemontenord.it> ;

Le domande di partecipazione dovranno pervenire, in bollo, presso l'Agenzia Territoriale per la Casa Piemonte Nord – Sede di Biella – Via Schiapparelli n. 13 – Biella

nel periodo dal 10/07/2025 al 08/10/2025
Entro e non oltre le ore 11.00 del giorno 08/10/2025:

- presso lo sportello dell'ATC sede di Biella Via Schiapparelli n. 13, Biella, nei seguenti orari:
 - il mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 11:00 e dalle ore 14:30 alle ore 15:30, previo appuntamento telefonico al n. 015/405365;
- tramite posta raccomandata A/r all'indirizzo ATC del Piemonte Nord – Uffici di Biella – Via Schiapparelli n. 13 – 13900 Biella
- spedire via PEC all'indirizzo: protocollo@pec.atcpiemontenord.it

Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di trenta giorni.

Non saranno prese in considerazione le domande presentate dopo la scadenza del termine sopra fissato.

Documentazione

Alla domanda di partecipazione al presente bando devono essere allegati i documenti, le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà indicati nella modulistica fornita dagli Uffici dell'ATC del Piemonte Nord sede di Biella Via Schiapparelli n. 13 –13900 Biella.

Alla domanda devono obbligatoriamente essere allegati:

- Il modello della dichiarazione;
- Copia del documento di identità da allegare alle dichiarazioni;
- Attestazione ISEE in corso di validità;
- Per i cittadini di Stati non aderenti all'Unione Europea:
 - o Copia del permesso di soggiorno;
 - o documentazione comprovante l'attività lavorativaoppure
 - o copia provvedimento titolare di protezione internazionale;
- copia visura catastale solo per i proprietari di immobili;

Alla domanda dovrà essere allegata l'eventuale documentazione prevista per l'attribuzione del punteggio, quali certificati di invalidità o apposita certificazione rilasciata da autorità competente, attestazione del comune indicante la composizione e lo stato di conservazione dell'alloggio, provvedimento esecutivo di sfratto/ordinanza di sgombero/provvedimento rilasciato da apposita autorità competente.

Trattamento dei dati personali

I dati personali ed i dati sensibili relativi alle condizioni del richiedente e del suo nucleo familiare devono essere obbligatoriamente forniti ai fini dell'istruttoria della domanda di assegnazione di alloggio di edilizia sociale e verranno utilizzati esclusivamente per il procedimento di cui trattasi, salva la facoltà di esercitare in qualsiasi momento il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento ed integrazione o cancellazione dei dati come è previsto dalla normativa vigente.

Il Titolare del trattamento dei dati è l'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Nord e avviene nel rispetto del regolamento n. 679/2016.

Biella, 10 luglio 2025

IL PRESIDENTE
(Avv. Marco Marchioni)

IL SINDACO
(Alessandro Mognaz)